

Considerazioni a.s. Maffioletti – ASL Bergamo

Per quanto riguarda il "divieto di segnalazione" nelle strutture sanitarie, anche in presenza di "reato di clandestinità" è da ricordare che:

- a) il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo "nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);
- b) l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del disegno di legge sulla sicurezza - prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;
- c) nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari, la perdurante disposizione di cui all'art. 35 co. 5 TU opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Per tali motivi, pur tenendo conto che l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale condiziona comunque l'accesso alle cure, per la sanità si ritiene che prevalga sempre il divieto di segnalazione contenuto nella norma non abrogata del D.ivo 286/98 - art. 35, comma 5

Inoltre il Ministero dell'Interno chiarisce che nessun articolo e nessun comma dei provvedimenti approvati inibisce agli stranieri irregolari di dichiarare la nascita di un figlio. Infatti, in base alla normativa vigente, la donna in stato di gravidanza e fino ai primi sei mesi di vita del bambino non può essere espulsa e per essa è previsto il rilascio del permesso di soggiorno da parte del questore. Inoltre, ferma restando la personale iniziativa del genitore, la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico, dall'ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto, nell'ipotesi in cui la madre non voglia essere nominata.

Le Regioni Piemonte e Toscana rassicurano gli operatori sanitari e gli immigrati sulla permanenza del diritto di accesso degli immigrati irregolari alle prestazioni sanitarie e del divieto di segnalazione

Gli Assessori alla Salute delle Regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Marche, Campania, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, hanno emanato apposite circolari sottolineando che la prossima entrata in vigore delle norme approvate con il ddl sicurezza, di cui si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non intaccherà il diritto di accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri irregolari, così come permarrà il divieto di segnalazione degli stranieri che accedano a tali prestazioni.

Le circolari, infatti, ribadiscono, che sebbene la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia e gli operatori sanitari rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, questi non soggiaceranno all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 361 c.p., proprio in ragione del fatto che il divieto di segnalazione dello straniero irregolare che accede alle prestazioni sanitarie, contenuto nell'art. 35 c. 5 del d.lgs. vo n. 286/98, non è stato soggetto ad abrogazione, così come la modifica introdotta dall'art. 22, lett. g) all'art. 6 comma 2 del T.U. immigrazione, non prevede l'esibizione obbligatoria dei documenti inerenti il soggiorno per l'accesso dello straniero alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 del T.U. medesimo.

Le circolari invitano, pertanto, gli operatori sanitari delle Aziende sanitarie territorialmente competenti a continuare a prestare le attività sanitarie di assistenza e cura a favore dei cittadini immigrati irregolari in ossequio ai principi costituzionali del diritto fondamentale alla salute e nel rispetto degli obblighi deontologici.

Infatti "...nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, il personale sanitario (medici, professionali, amministrativi e tecnici), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 c 362 c.p. proprio in ragione del divieto di segnalazione di cui all'art. 35. co. 5. D. Lvo. 286/98. Infatti, poiché sia il nuovo reato di "presenza non autorizzata in Italia" che la disposizione che impone il divieto di segnalazione sono contenute nello stesso T.U. 286/98, non v'è dubbio che il nuovo reato non possa considerarsi norma successiva, incompatibile con il divieto di segnalazione al punto da abrogarlo implicitamente: se così fosse stato, il legislatore avrebbe abrogato il divieto di segnalazione, il che non è avvenuto. La disposizione di cui all'art. 35, co. 5 citata, pertanto, si configura come una vera e propria eccezione all'obbligo di denuncia generalmente previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio dalle disposizioni del codice penale sopra citate. ..."

La Regione Lombardia non ha ancora emanato alcuna disposizione.

Per opportuna conoscenza si allegano le disposizioni delle citate regioni.

Considerazioni a.s. Maffioletti – ASL Bergamo

Cordiali saluti.

Lì, 7/9/09

Maffioletti Pierluigi
ASL di Bergamo
Ufficio Risorse Interculturali